I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1976/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

che approva l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunià economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno modificare il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (1) e approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere negoziato a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica il protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La data dell'entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 164.

Bruxelles, il

Signor ambasciatore,

l'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, prevede una progressiva riduzione del dazio doganale del 15 % applicato alle importazioni di filetti di pesci di cui alla sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune.

In seguito ad una decisione presa nel 1972 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i filetti di pesci crudi, panati e congelati, rientrano ormai nelle sottovoci 16.04 C e G (preparazioni e conserve di pesci).

Per evitare che, a causa di modifica, i filetti di pesci panati di cui alle sottovoci 16.04 C e G siano esclusi dal beneficio delle disposizioni del suddetto articolo, sarebbe opportuno modificare formalmente il testo di quest'ultimo. Tali modifiche, che sono riportate nell'allegato, sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1976.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche.

Voglia accettare, signor ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio
delle Comunità europee

ALLEGATO

Modifiche da apportare al protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

3. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei : A. Caviale e succedanei del caviale C. Aringhe : I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati G. altri : I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati

2. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei : C. Aringhe : II. altre ex G. altri : II. non nominati, ad eccezione delle conserve di merluzzo carbonaro affimicato

Bruxelles, il

Signor,

mi pregio di communicarle di avere ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta :

« L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato il 22 luglio 1972, prevede una progressiva riduzione del dazio doganale del 15 % applicato alle importazioni di filetti di pesci di cui alla sottovoce 03.01 B II b) della tariffa doganale comune.

In seguito ad una decisione presa nel 1972 dal comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, i filetti di pesci crudi, panati e congelati, rientrano ormai nelle sottovoci 16.04 C e G (preparazioni e conserve di pesci).

Per evitare che, a causa di questa modifica, i filetti di pesci panati di cui alle sottovoci 16.04 C e G siano esclusi dal beneficio delle disposizioni del suddetto articolo, sarebbe opportuno modificare formalmente il testo di quest'ultimo. Tali modifiche, che sono riportate nell'allegato, sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1976.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo su queste modifiche. »

Mi pregio di confermarle che il mio governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo
della Repubblica d'Islanda

ALLEGATO

Modifiche da apportare al protocollo n. 6 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda

3. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei : A. Caviale e succedanei del caviale C. Aringhe : I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati G. altri : I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (panati), congelati

2. Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il testo della voce 16.04 è sostituito dal testo seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei : C. Aringhe : II. altre ex G. altri : II. non nominati, ad eccezione delle conserve di merluzzo carbonaro affumicato